

CCXXXIX.

TORNATA DEL 10 MAGGIO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Congedo (pag. 7961) — Votazione a scrutinio segreto (pag. 7961) — Seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (N. 397) — Discorso del ministro di grazia e giustizia e dei culti (pag. 7962) — Si procede alla discussione degli articoli — Sull'art. 1 parlano i senatori Lagasi (pag. 7969, 7974), Petrella (pag. 7970), Roux (pag. 7973), Mortara, presidente dell'Ufficio centrale (pag. 7971, 7973) e il ministro guardasigilli (pag. 7973) — L'art. 1 è approvato con emendamenti — Sull'art. 2 parlano i senatori Lagasi (pag. 7974), D'Andrea (pag. 7975), Mazziotti (pag. 7976), Roux (pag. 7977), Astengo, relatore (pag. 7974, 7976, 7977) e il ministro (pag. 7977) — L'art. 2, modificato, è approvato — L'art. 3 è approvato con un emendamento proposto dal senatore Astengo, relatore (pag. 7977) — Sull'art. 4 parlano i senatori Polacco (pag. 7978, 7979), Astengo, relatore (pag. 7978) e il ministro (pag. 7978) — L'art. 4, emendato, è approvato — Il seguito della discussione è rinviato alla seguente tornata — Presentazione di una relazione (pagina 7976) — Risultato di votazione (pag. 7979).*

La seduta è aperta alle ore 15.10.

È presente il ministro di grazia e giustizia e dei culti.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Grenet domanda un congedo di 20 giorni per motivi di salute.

Non facendosi osservazioni in contrario, il congedo s'intenderà accordato.

(È accordato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la « Votazione per la nomina di cinque componenti la Commissione d'inchiesta sulla spesa per la costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale per questa votazione.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (N. 397).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento del notariato e degli Archivi notarili ».

Come il Senato ricorda, nella tornata di ieri, fu esaurita la discussione generale, con riserva della parola all'onor. ministro guardasigilli.

Prima di dargli facoltà di parlare, prego gli onorevoli senatori, i quali intendessero di presentare emendamenti agli articoli del di-

segno di legge in discussione, di farli pervenire alla Presidenza stampati, e ciò per maggior chiarezza ed utilità nell'ordine della discussione.

Do ora facoltà di parlare all'onor. ministro guardasigilli.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Onorevoli senatori! Chiusa la discussione generale, è mio dovere di riassumere colla maggiore brevità possibile i concetti, ai quali si è ispirato il Governo nel proporre questo disegno di legge, e di rispondere alle osservazioni che sono state fatte da vari senatori su alcune principali disposizioni in esso contenute.

Questo disegno di legge ha la sua storia. Da tempo è invocata la riforma della vecchia legge; i consigli notarili e la stampa in vari modi avevano dimostrato la necessità di correggerne molte disposizioni, di migliorare la condizione giuridica ed economica dei notai, di rialzarne il prestigio e l'autorità in considerazione dell'alto ufficio che compiono nella vita del paese.

Preoccupato di ciò, nel 1905, trovandomi al Ministero di grazia e giustizia, affidai ad una Commissione autorevole, presieduta dal senatore Sandrelli, lo studio della riforma della legge notarile. In una pregevole relazione furono raccolti i voti e le proposte della Commissione, che servirono di base alla preparazione di un disegno di legge che fu mantenuto dall'onorevole Gallo con alcuni emendamenti, ma non poté essere discusso; e lo stesso avvenne del progetto dell'onorevole Orlando.

L'ultimo disegno di legge, quello dell'onorevole Fani, era innanzi al Senato quando fui nuovamente chiamato alla direzione del Ministero di grazia e giustizia. Pur riservandomi di emendarlo, dichiarai di accettarlo nel suo complesso, onde evitare i ritardi che sarebbero derivati dal ritiro del progetto per presentarne uno diverso, ciò che avrebbe rimandato ancora la risoluzione dell'importante argomento. Su di esso aveva già presentato una notevole relazione l'onorevole Astengo in nome dell'Ufficio centrale del Senato.

La riforma della legge notarile è oramai matura. Io confido che, coll'autorità del Senato, potrà essere definita soddisfacendo i voti legittimi della classe notarile e di quanti intendono

la necessità di porre l'ordinamento del notariato su basi corrispondenti ai nuovi bisogni.

La discussione, iniziata con tanta autorità e dottrina dal Senato, varrà certamente a completare e migliorare il progetto. Oltre gli emendamenti che io stesso proporrò, mi riservo di prendere in attento esame quelli che potranno essere presentati in questa discussione, onde la legge risponda sempre più ai suoi fini, secondo gl'intendimenti che ho comuni coll'Ufficio centrale.

Il disegno di legge mira al doppio obiettivo di elevare la condizione morale dei notari e di migliorarne la condizione economica, risolve alcune delle più importanti questioni che si riferiscono all'esercizio del notariato, e semplifica le formalità eccessive imposte dalla legge vigente.

Anche in quest'Aula fu reiteratamente affermata la necessità di richiedere più elevate condizioni di cultura giuridica nel reclutamento dei notari. La proposta quindi di richiedere la laurea in giurisprudenza risponde a questo scopo; e su di essa non vi è oramai alcun dissenso.

Il progetto migliora anche notevolmente le norme sul reclutamento dei notai. Oltre il titolo fondamentale di cultura costituito dalla laurea, pone a base dei concorsi, invece del criterio dell'anzianità di esame, quello dell'anzianità di esercizio, essendo ragionevole che l'invecchiamento del titolo di idoneità conseguito non prevalga sulla esperienza e sul lungo esercizio della funzione. Lo stesso criterio è adottato nei cambi di residenza, evitando che per via traversa ed obliqua possa precludersi la via a chi non potrebbe esser vinto sulla linea normale del concorso.

Al miglioramento economico rispondono le proposte che aumentano le attribuzioni del notaio, che diminuiscono il numero delle sedi notarili, ed estendono i limiti della circoscrizione, elevandola dal comune o frazione di comune al distretto, offrendo un campo più largo all'azione dei notai oltre la sfera della propria residenza.

Il progetto, come ho già accennato, svecchia le formule prescritte per gli atti notarili dando maggiore agilità e modernità all'opera del notaio, riducendo a limiti ragionevoli la indispensabile presenza dei testimoni, e facultandolo ad

avvalersi dei mezzi che la civiltà moderna ha così notevolmente accresciuto per facilitare le comunicazioni.

Il progetto non ha inoltre dimenticato che, pur riconoscendo che la classe notarile nella sua grandissima maggioranza compie in Italia l'ufficio suo con pubblica soddisfazione, lo Stato non poteva esimersi dall'obbligo di rinvigorire il servizio delle ispezioni, che sono necessarie per assicurare il regolare funzionamento del servizio notarile.

Queste, nelle linee generali, sono le disposizioni fondamentali, alle quali il disegno di legge s'ispira. Io confido che il Senato le riconoscerà meritevoli del suo suffragio.

Con riserva di occuparmi delle singole disposizioni nella discussione sugli articoli, non posso però, come già notai, non rilevare alcuni punti del progetto, sui quali è stata richiamata l'attenzione del Senato nella discussione avvenuta finora, e che hanno speciale importanza.

Delle funzioni spettanti ai notari e della necessità di estenderle razionalmente si sono intrattenuti gli onorevoli senatori Cefaly, Polacco, Marinuzzi e Astengo. Credo anch'io che il notaio debba essere autorizzato dalla legge per compiere alcuni atti che sono intimamente connessi con le sue funzioni, tanto più che ciò, giovando ad essi, riesce egualmente di vantaggio ai privati, evitando dispendi e ritardi.

La formula, evidentemente più restrittiva, dell'Ufficio centrale, provvede imperfettamente a questo scopo, limitandosi a dare la preferenza al notaio nei casi nei quali, a norma dei codici e delle leggi vigenti, può essere delegato ad esercitare determinate funzioni e a compiere atti speciali in concorrenza con magistrati e cancellieri giudiziari.

Perciò a questa formula mi parve dovesse preferirsi quella del disegno ministeriale; e son lieto che l'Ufficio centrale, col quale ho conferito su questo argomento, ha aderito all'invito di non insistere nel suo emendamento conservando con alcune modificazioni l'articolo originario.

Così nell'articolo 1 del disegno di legge, cogli emendamenti concordati con l'Ufficio centrale, conserva la elencazione delle nuove facoltà. Una delle modificazioni introdotte nell'articolo 1 risponde all'emendamento proposto oggi dall'onorevole Lagasi, consentendo ai notai la fa-

coltà di sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione, ma solo per gli atti riguardanti le stipulazioni, delle quali ciascuno di essi è incaricato dalle parti. Così l'articolo 1, che poteva nel suo numero 1 apparire un'invasione nelle funzioni di altri professionisti, avrà il suo vero carattere di funzione connessa e dipendente all'ufficio del notaio.

Colle modificazioni introdotte i voti degli onorevoli senatori, che si sono occupati di questo argomento, sono soddisfatti.

Ma debbo aggiungere, in risposta ad altre osservazioni dell'onorevole senatore Lagasi, che non posso consentire in ulteriori estensioni. La legge, provvedendo alla condizione dei notari, non deve pregiudicare i diritti di altri professionisti, specie quando sono connessi a interessi legittimi delle pubbliche amministrazioni. Perciò non si è potuta togliere la facoltà di stipulare, riconosciuta ai segretari di pubbliche amministrazioni, nell'interesse delle amministrazioni stesse; facoltà che del resto non mira al vantaggio dei funzionari, ma è dettata dal prevalente interesse pubblico.

Alla determinazione del limite delle attribuzioni, risolta in modo conveniente nell'interesse dei notari, che coincide con quelle dei cittadini, segue la disposizione, che è fra le più importanti del disegno di legge, riguardante la estensione della circoscrizione.

La questione è stata lungamente dibattuta fra i notai e nella stampa notarile; nell'intento di trovare una soluzione diretta a conciliare l'interesse dei notai coi bisogni delle popolazioni.

Ma oramai, di fronte al consenso dei più, il concetto di estendere al distretto la facoltà di stipulare non può essere contrasto. La formula però del progetto ministeriale, così come fu dettata, non risponde allo scopo. Riconosciuta la necessità di adottare una circoscrizione più larga di quella che la legge attuale consente, bisogna assicurare che il vantaggio dei notai non riesca nei suoi effetti pregiudizievole a quello delle popolazioni, che debbono poter contare sull'assistenza del notaio quando il bisogno lo richiede. Si riattacca a ciò la questione della residenza. L'articolo proposto, limitando il dovere del notaio a tenere lo studio aperto nel comune assegnatogli, colla facoltà di esercitare

l'ufficio suo nel distretto, equivale ad escludere senz'altro l'obbligo della residenza. Ora, io non dubito che gli stessi notai riconoscano che ciò esorbita da ogni criterio di giustizia e di equità. Ogni funzione pubblica deve mirare al doppio evento dell'interesse dei cittadini e di quello delle persone che alla funzione medesima sono delegate, non a questo soltanto. Perciò, se l'estensione della circoscrizione è certo un diritto della classe notarile che non può continuare a rimanere ristretta in un campo eccessivamente limitato, con gravi sperequazioni fra le varie sedi, deve essere coordinata con provvedimenti diretti ad assicurare l'effettivo funzionamento dell'ufficio. Non basta dire che i notai per rispondere all'obbligo della residenza devono tenere lo studio aperto, perchè esso non potrà funzionare senza che il notaio vi presti l'opera sua personale. Bisogna quindi assicurare il servizio pubblico nei comuni, ai quali è assegnata una piazza notarile. Lo studio del notaio deve essere una realtà non una finzione. Da ciò la necessità di una formula diversa, la quale prescriva che il notaio di un comune o di una frazione di comune abbia l'obbligo non solo di tenere lo studio aperto; ma altresì di prestare in esso assistenza in alcuni giorni della settimana, salvo al regolamento di stabilire le norme opportune, e previo il parere del Consiglio notarile, che è il giudice più competente delle condizioni e delle necessità del servizio nei vari comuni del distretto. Senza di ciò, non si provvede al servizio e non vi saranno più vere piazze notarili, ma studi destinati al deposito degli atti del notaio per una simulazione di residenza che non può rispondere ad alcuna pratica utilità.

Un altro argomento, del quale si sono occupati parecchi tra gli onor. senatori che hanno preso parte alla discussione, è quello riguardante l'associazione obbligatoria. L'onor. Lagasi si manifestò sostenitore di questo concetto, nel quale però non posso consentire.

Non ripeterò gli argomenti che sono stati opposti al concetto dell'associazione obbligatoria fra i notai dall'onor. Cefaly, dall'onor. Polacco e dal relatore dell'Ufficio centrale.

Il principio dell'associazione obbligatoria violerebbe il diritto dei liberi professionisti, ai quali debbono appartenere i frutti della loro operosità e del loro lavoro. Esso favorirebbe,

come fu giustamente rilevato, i pigri o gl'inetti; e non incoraggerebbe certamente all'adempimento del proprio dovere, la sicurezza di raccogliere parte dell'utilità derivante dall'opera altrui, del maggior lavoro dei colleghi, ai quali la capacità riconosciuta, l'operosità, il credito raggiunto per lo zelo nell'adempimento dell'Ufficio, assicurano una più larga clientela.

Coll'associazione obbligatoria, si dice, potrà essere evitata la concorrenza a base di riduzione nelle competenze, che danneggia materialmente e moralmente l'esercizio della professione dei notai; ma ciò può egualmente verificarsi in ogni campo professionale, e non giustificerebbe mai un provvedimento diretto a premiare l'inertezza e l'incapacità.

Del resto, a parte ogni concetto di utilità maggiore nell'assicurazione dei proventi professionali, sarà sempre possibile provvedere altrimenti per i notai non fortunati, o colle libere associazioni che la legge non vieta, o colla creazione di una Cassa di previdenza diretta a venire in aiuto dei notai ridotti, per età o per altre ragioni, in condizione di non ricavare dal loro ufficio i proventi necessari alla vita, e che sia altresì diretta a sovvenire le vedove e gli orfani. Essa dovrebbe contare principalmente sopra un contributo dei notari sui proventi professionali. Ma l'argomento, che è così grave ed importante, dovrà essere studiato attentamente per vedere se sarà possibile, e in quali limiti, di estendere ed applicare ai notari le norme che per altri ordini di funzionari pubblici sono state opportunamente sancite. È bene però avvertire, e ciò debbo dire a proposito di un accenno fatto dal senatore Lagasi, che non si potrà molto contare su risorse provenienti dai sopravvanzi degli archivi notarili, perchè questi sopravvanzi, dopo il prelevamento d'un milione e mezzo per la Cassa degli impiegati degli archivi, dopo il contributo annuo di circa 100,000 lire alla stessa Cassa, dopo i miglioramenti che col progetto attuale sono apportati alle condizioni degli impiegati degli archivi, scarso margine potranno lasciare. Occorre quindi, pur cercando di trarre da questi fondi quanto sarà possibile, di trovare altre risorse, perchè la Cassa di previdenza abbia una base finanziaria corrispondente alle necessità, alle quali deve rispondere.

Rivolgo pertanto preghiera all'onorevole se

natore Lagasi, di non insistere nel concetto di proporre un emendamento diretto ad introdurre nella legge l'associazione obbligatoria, alla quale né il Governo né la Commissione del Senato, come ha dichiarato l'onor. relatore, possono consentire.

L'onor. Lagasi nel suo discorso, col quale esaminò con tanta competenza tutta la complessa materia della legge notarile, si occupò anche delle ispezioni giudicandole inutili e pericolose.

Mi duole di non poter essere d'accordo con l'onorevole Lagasi. Pur escludendo qualunque idea di diffidenza verso i notai italiani, è di suprema evidenza che le ispezioni più che utili sono necessarie, per quella salutare prevenzione che ogni controllo esercita. Esse sono un dovere per lo Stato, che, delegando ai notari il proprio potere certificante, deve garantire il pubblico sulla regolarità dell'opera loro. Del resto le ispezioni sono stabilite dalla legge vigente e il progetto attuale, come i precedenti, non fa che affidarle, invece che ai notai, sistema manifestatosi in pratica difettoso, a funzionari specialmente destinati a questo servizio.

Il sistema vigente fu severamente giudicato dalla Commissione che studiò il progetto di riforme alla legge notarile, e il suo parere è in armonia alle conclusioni alle quali vennero quasi tutti i procuratori generali del Re.

Ecco ciò che si legge nella relazione della detta Commissione:

« Il sistema presente per cui le ispezioni sono di regola eseguite dai Consigli notarili e dagli uffici di procura del Re, si è dimostrato inefficace. Il lavoro di rivedere un milione di atti all'anno - a tanto ammontano gli atti notarili in tutto il Regno - richiede l'opera lunga e paziente di persone che vi si dedichino come ad unica loro occupazione professionale; ed invece i notari sono liberi professionisti, ai quali non si può richiedere che spendano molto del loro tempo in un lavoro spesso ingrato perchè rivolto contro i propri colleghi; e gli uffici giudiziari sono troppo gravati di mille e diverse attribuzioni perchè possano occuparsi con la necessaria diligenza anche delle ispezioni agli atti notarili, per le quali si richiedono cognizioni tecniche speciali ed una pratica non comune. Inoltre le ispezioni agli atti dei notari hanno un fine diverso da quello della tutela

del decoro della classe: esse tendono a garantire gl'interessi dei privati presi *uti singuli*, ed è sembrato più consentaneo che a questa garanzia provvedesse direttamente lo Stato a mezzo di funzionari da esso scelti, nominati e sorvegliati. « Perciò la Commissione, nell'intento di procurare una sicura garanzia per la scrupolosa osservanza della legge e un completo affidamento che nella tenuta degli atti e repertori notarili si segua un criterio unico ed uniforme, ciò che adesso manca, fu concorde - e primi a convenire nella riforma furono i membri della Commissione di professione notari - nell'avvisare alla creazione di speciali ispettori governativi, ecc ».

La proposta della Commissione fu accolta nei vari disegni di legge successivamente preparati, ed è compresa nel disegno di legge che è ora all'esame del Senato.

L'onor. Lagasi fece altre osservazioni sul progetto. Lamentò, fra l'altro, gli scarsi onorari stabiliti per le autentiche di firme. Egli però non ha tenuto presente che per le autentiche delle firme non solo è minore il lavoro materiale del notaio, ma è anche meno grave la sua responsabilità professionale, giacchè il notaio si limita all'attestazione dell'autenticità della firma apposta all'atto e non risponde del contenuto dell'atto.

Quanto alle legalizzazioni riconosco la opportunità delle osservazioni fatte dall'on. Cefaly e da altri senatori, e ben volentieri aderisco alla proposta che possa provvedersi alle legalizzazioni per mezzo del pretore. Ciò varrà al doppio scopo di evitare ritardi e dispendi nell'interesse dei cittadini; e, per quanto possa apparire piccolo provvedimento, esso trae la ragion d'essere appunto dal beneficio che possono risentirne i privati, il cui interesse non deve essere dimenticato.

L'on. senatore Lagasi accennò anche alle tasse che colpiscono gli atti notarili, e che sono specialmente gravose per quelli di scarso valore, e invocò opportune riforme nelle leggi del registro e bollo. Le sue osservazioni sono certamente degne di considerazione, ma io non posso su questo argomento prendere alcun impegno. La legge presente ha il suo obbiettivo speciale, e da esso non può allontanarsi.

LAGASI. Si dovrebbe provvedere a un obbiettivo speciale.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Un altro argomento fu oggetto di vivace ed elevata discussione, quello riguardante i testimoni.

Come ho rilevato, il progetto riduce la funzione dei testimoni notevolmente. Il senatore Bensa giudicò il progetto ardito nello sfrondare la funzione dei testimoni. Invece l'onorevole senatore Polacco sostenne che potesse e dovesse farsi un passo di più. Infatti l'onorevole senatore Polacco vorrebbe che, non solo nei casi indicati nel disegno di legge, ma anche per gli atti di donazione e nei contratti di matrimonio fosse esclusa la presenza di testimoni. Accennò anche ai testamenti; ma evidentemente nel senso della riduzione e non della soppressione, in conformità a quanto, a proposito appunto di questa legge, aveva già manifestato in un discorso pronunciato nell'Ateneo veneto, proponendo che nei testamenti e relativi atti di revoca fosse estesa la regola seguita per tutti gli atti notarili, l'assistenza cioè di due testimoni. Mi duole di non potere essere d'accordo con l'onor. senatore, nè per la soppressione, nè per la riduzione. Proposte di questo genere importano modificazioni rilevanti delle norme prescritte dal Codice civile, che non possono essere corrette per incidente in una legge speciale.

Io non escludo naturalmente la convenienza di modificare il Codice in conformità dei bisogni e della esperienza. Ma bisogna intenderci. Io comprendo la riforma di un istituto del Codice, che può rispondere a necessità sociali; ma essa deve riguardare l'istituto nel suo complesso, non in alcuna delle singole disposizioni. Il Senato con elevata discussione, a proposito della legge sulla cittadinanza, ha modificato il titolo primo del Codice civile in conformità delle nuove esigenze, e compì opera illuminata di previdente legislazione; ma una modifica del Codice nelle forme prescritte per i più importanti atti della vita civile, come i testamenti, le donazioni e i contratti di matrimonio, deve essere posta in armonia all'ordinamento di questi istituti, non introdotta, quasi per incidente, in una legge speciale.

Io non posso quindi associarmi alle proposte del senatore Polacco. L'onor. senatore Bensa ed il relatore dell'Ufficio centrale hanno su questo argomento aggiunto importanti considerazioni

in armonia ai concetti che ho accennati, e sono ben lieto del loro autorevole consenso, tanto più che per la semplificazione delle stipulazioni circa i testimoni sono sufficienti le proposte mantenute nel disegno di legge.

Importanti osservazioni fece nella discussione generale l'onor. senatore Filomusi-Guelfi, intorno agli articoli 28 e 57 del disegno di legge.

Quanto all'art. 28, debbo anzitutto avvertire l'onor. senatore Filomusi-Guelfi che il numero 1 dell'articolo contiene evidentemente una dimenticanza che è necessario correggere. Esso è la riproduzione dell'art. 24 della legge attuale, la quale prescrive che il notaio deve ricusare il suo ministero « se l'atto è *espressamente proibito dalla legge*, ovvero manifestamente contrario al buon costume o all'ordine pubblico ». Nella redazione dell'art. 28 furono omesse le parole « atto espressamente proibito dalla legge », e queste parole debbono essere riprodotte nel testo dell'articolo, come propongo d'accordo coll'Ufficio centrale. Quest'aggiunta elimina in molta parte le obiezioni dell'onor. Filomusi-Guelfi, confermando il concetto della legge che il notaio debba ricusare l'opera sua per le stipulazioni proibite dalla legge. Questa norma chiara e precisa esclude ogni interpretazione e giudizio sulla legalità o validità dell'atto nella sfera di azione dentro la quale deve svolgersi legalmente l'opera del notaio.

L'onor. senatore Filomusi-Guelfi nel suo pregevole discorso manifestò l'avviso che dovesse mantenersi nell'art. 28 il secondo comma contenuto nel progetto ministeriale, soppresso dall'Ufficio centrale. Esso è nei termini seguenti: « Ove si tratti di negozi che non hanno e potrebbero non avere giuridica efficacia e che sono in qualunque modo suscettibili di impugnativa per nullità, revocazione, rescissione, il notaio ha l'obbligo di avvertire di ciò le parti prima di procedere al compimento dell'atto; e riceverà l'atto solo quando esse insistano, facendo menzione in questo dell'avvertimento da lui fatto e delle risposte avute ». Io consento pienamente nella soppressione di questo comma proposto dall'Ufficio centrale, sembrandomi estremamente pericoloso. Altrimenti si dà al notaio una grave responsabilità, e si crea nei rapporti fra i contraenti una condizione di cose che, secondo i casi, può avere le più gravi conseguenze. Il giu-

dizio del notaio sulla impugnabilità delle stipulazioni, sulla possibilità della revocazione e rescissione di esse, l'obbligo di avvertirne le parti, e di ricevere l'atto dopo queste avvertenze, può essere fonte di gravi contestazioni. Deve essere riservato al solo magistrato l'esame di eccezioni riguardanti l'impugnabilità dell'atto. L'avvertenza da farsi dal notaio circa l'impugnabilità dell'atto, secondo il sistema della legge austriaca del 1871, non è, secondo io penso, da ammettere. Essa, come opportunamente ha rilevato la relazione dell'Ufficio centrale, o diventerebbe una formula di rito, e perderebbe ogni valore, essendo tutti gli atti inoppugnabili per dolo od errore, tutte le vendite rescindibili, tutti i mandati revocabili, e così di seguito; o importerebbe una valutazione dell'atto produttivo di indefinite responsabilità. E, come fu anche giustamente avvertito, potrebbe anche costituire un ostacolo per le prescrizioni di buona fede, pregiudicando una norma di ordine pubblico che è di tanta importanza.

Pertanto io sono convinto che convenga mantenere la soppressione del comma che era stato introdotto nel progetto originario. La riproduzione del testo del n. 1 dell'art. 24 della legge vigente basta a determinare il criterio che deve servire di norma al notaio, vietandogli di stipulare atti che siano in opposizione alla legge, al buon costume e all'ordine pubblico.

Un'altra osservazione, egualmente importante, ha fatto l'onorevole senatore Filomusi-Guelfi a proposito dell'art. 57 del disegno di legge. Esso è in sostanza la riproduzione dell'art. 51 della legge vigente che è così concepito: « Le disposizioni di questo capo si applicano anco ai testamenti ed agli altri atti, in quanto non sia diversamente disposto dal Codice civile, dal Codice di procedura civile e da altre leggi del Regno ».

L'art. 57 del disegno di legge modifica la seconda parte dell'art. 51 così: « ... in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel Codice civile, nel Codice di procedura civile o in qualunque altra legge del Regno, ma le completino ».

La ragione di tale emendamento è ben semplice. Come i lavori preparatori confermano, il senso del vecchio articolo è quello che, in materia di formalità, debbano per i testamenti e per gli

altri atti prevalere le disposizioni dei Codici civili, e che le disposizioni della legge notarile debbano solo osservarsi in quanto completano quelle del Codice civile e non siano ad esso contrarie. Nello intento di rendere più esattamente il pensiero del legislatore del 1879 si è adoperata la formula « in quanto non siano contrarie alla legge » perchè questo era il concetto del legislatore, in modo meno preciso indicato colla parola « diversamente ». La legge notarile può essere opportuno complemento di qualche formalità, ma sono i Codici che segnano le regole fondamentali che debbono in ogni caso essere osservate. La formula proposta eviterà in avvenire ogni dubbio eventuale sulla interpretazione di questa disposizione della legge notarile. Onde io confido che di queste dichiarazioni vorrà l'onorevole senatore Filomusi-Guelfi tenersi pago.

Riassunti così nelle linee generali i criteri informativi del disegno di legge, e rilevate le principali osservazioni fatte dagli onorevoli senatori che hanno partecipato alla discussione, non aggiungerò altre parole in ordine al disegno di legge nella parte riguardante la riforma della legge notarile.

Ma il disegno di legge provvede anche ad altre evidenti necessità. Ai voti dei notai per le modificazioni, dimostrate dall'esperienza necessarie per mettere la legge in grado di rispondere alle mutate condizioni sociali, corrispondevano quelli di un'altra classe di funzionari, quella degli archivi notarili, che da lungo tempo invoca l'opera riparatrice del Parlamento e del Governo per un miglioramento della propria condizione.

Era impossibile provvedere alla riforma del notariato senza risolvere contemporaneamente le questioni riguardanti l'ordinamento degli archivi e le condizioni del personale. La legge presente - credo di poterlo affermare - risponde in modo conveniente a questo bisogno. Essa muta profondamente quella attualmente in vigore in ordine agli archivi, assicurando il miglioramento economico di una numerosa classe di funzionari che presta così utili ed importanti servizi allo Stato, colla elevazione degli stipendi in una misura adeguata. A ciò del resto si provvede senza chiedere sacrifici all'erario dello Stato, cancellando la sperequazione esistente a danno degli impiegati degli

archivi di fronte agli altri funzionari dello Stato, i quali tutti in questi ultimi anni ottennero miglioramenti di vario genere.

Gli archivi notarili corrispondono ai fini della loro istituzione, mercè l'opera attiva e zelante del personale che vi è destinato. Essi, oltre la conservazione degli atti e documenti nei quali è fondata la tutela del patrimonio dei privati, contengono elementi preziosi per la storia del nostro paese. L'onorevole senatore Polacco accennò ieri all'archivio notarile di Padova e alla sua importanza. Potrei anch'io citare archivi egualmente importanti in altre città del Regno. Era certamente ragionevole che gli archivi notarili fossero considerati dalla legge con maggiore benevolenza.

Oltre al miglioramento economico del personale degli archivi, il disegno di legge provvede anche alla elevazione morale di questi funzionari, aumentandone il prestigio col richiedere maggiori guarentigie di capacità, e sottoponendoli all'osservanza rigorosa della disciplina che accresce autorità agli uomini come alle istituzioni. Questa parte della legge risolve quindi il problema di dare agli archivi ed ai loro impiegati uno stato giuridico ed economico corrispondente all'importanza ed ai bisogni del pubblico servizio al quale provvediamo. (*Approvazioni*).

L'onor. Polacco ha accennato ad alcuni speciali voti in ordine agli archivi. Di essi potremo occuparci nell'esame degli articoli.

Concludendo credo di potere sicuramente affermare che l'attuale disegno, tanto per il notariato quanto per gli archivi notarili, risponde ad evidenti criteri di giustizia e di equità. E questi criteri ai quali si è ispirato il Governo, d'accordo coll'Ufficio centrale, saranno, comè mi auguro, accolti dal Senato. Io confido pertanto che, senza indugi ulteriori, la riforma proposta, col suffragio del Parlamento, potrà diventare legge dello Stato. (*Approvazioni vivissime — Applausi*).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, essendo già stata chiusa la discussione generale, passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

ASTENGO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO, *relatore*. L'Ufficio centrale ac-

cetta il testo ministeriale, salvo qualche lieve emendamento, del quale si darà comunicazione a momento opportuno.

A proposito, ad esempio, dell'art. 1, al n. 1; dopo le parole: « Affari di volontaria giurisdizione » si aggiungerebbero queste altre: « Riguardanti stipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle parti ».

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Coll'Ufficio centrale del Senato ho concordato una nuova redazione di varii articoli del progetto. L'on. relatore colla consueta diligenza li comunicherà alla Presidenza.

Le modificazioni, intanto, riguardanti l'articolo primo, sono le seguenti. Aggiungere al n. 1 dell'art. 1 alle parole « di volontaria giurisdizione » le altre « riguardanti gli atti e le stipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle parti ».

Al n. 2, dove è scritto: « ricevere giuramento nelle perizie stragiudiziali e negli atti di notorietà » sostituire « ricevere con giuramento gli atti di notorietà in materia civile e commerciale ».

Sono poi soppressi i due comma aggiunti in fine dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Do allora lettura dell'articolo così modificato:

Art. 1.

I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere atti tra vivi e di ultima volontà, ed attribuire loro la pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti.

Ai notari è concessa anche la facoltà di:

1° sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione, riguardanti le stipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle parti;

2° ricevere con giuramento gli atti di notorietà in materia civile e commerciale;

3° ricevere le dichiarazioni di rinuncia all'eredità e di accettazione della medesima col beneficio dell'inventario di cui negli articoli 944 e 955 del Codice civile, nonchè gli atti di au-

torizzazione dei minori al commercio, a mente dell'art. 9 del Codice di commercio.

Tali dichiarazioni ed atti non acquisteranno efficacia se non dal giorno in cui verranno trascritti negli appositi registri all'uopo tenuti nelle cancellerie giudiziarie;

4° procedere, in seguito a delegazione dell'autorità giudiziaria:

a) all'apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali;

b) agli inventari in materia civile e commerciale, ai termini dell'art. 866 del Codice di procedura civile, salvo che il pretore sulla istanza e nell'interesse della parte, non creda di delegare il cancelliere;

c) agli incanti e alle divisioni giudiziali ed a tutte le operazioni all'uopo necessarie;

5° rilasciare i certificati di vita ai pensionati ed agli assegnatari dello Stato, giusta l'art. 402 del regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.

I notari esercitano, inoltre, le altre attribuzioni loro deferite dalle leggi.

A questo articolo è stato proposto un emendamento dal senatore Lagasi così concepito:

Art. 1.

In tutti i casi nei quali i notai a norma dei codici e delle leggi possono essere chiamati ad esercitare determinate funzioni o a compiere atti speciali in concorrenza con magistrati, cancellieri, ufficiali giudiziari, segretari, dovranno, eccetto che per ragioni di assoluta necessità, essere sempre preferiti.

Ai notai è concessa anche la facoltà di sottoscrivere e presentare ricorsi relativi ad affari di volontaria giurisdizione limitatamente agli atti che hanno incarico di rogare.

Domando all'onor. senatore Lagasi se mantiene o no il suo emendamento.

LAGASI. Ringrazio l'onorevole ministro delle espressioni cortesi che ha usato verso di me.

Il mio emendamento nella sua prima parte mantiene, nonostante le sue osservazioni, quella importanza che ho creduto avesse quando l'ho presentato.

Non insisto sulla seconda parte dello stesso

mio emendamento, perchè, dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore, resta stabilito che ai notai sarà accordata facoltà di sottoscrivere e di presentare ricorsi relativamente agli affari di volontaria giurisdizione. Quella limitazione cui l'onorevole ministro e l'onorevole relatore hanno accennato era contenuta pure nel mio emendamento, perocchè esso dice che ai notai è concessa *facoltà di sottoscrivere, presentare ricorsi di volontaria giurisdizione limitatamente agli atti che hanno avuto l'incarico di rogare.*

La prima parte del mio emendamento ha la sua ragione di essere, e mi propongo di dimostrarlo brevemente.

Io mi sono permesso di presentarlo, perchè l'art. 1 della legge porta a questa conseguenza: che mentre al notaio si dà la facoltà di ricevere, con giuramento, atti di notorietà, atti di rinuncia e di accettazione di eredità, non si limita la facoltà dei cancellieri.

Ora, onorevole ministro, se ella pensa che i cancellieri delle preture hanno l'obbligo di ricevere tali atti, e che i cittadini andranno tutti quanti e sempre dai cancellieri e mai dai notai, perchè dai cancellieri non pagheranno che la carta bollata, mentre invece dai notai dovranno pagare anche gli onorari, questa larghezza di attribuzioni si concreta in poca cosa per non dire in nulla. Tanto si può ripetere per l'allargamento delle attribuzioni di cui al n. 4 dello stesso art. 1. Secondo tale numero i notari avranno diritto di compiere determinati atti in seguito a delegazione dell'autorità giudiziaria, arbitra di darla o non darla. Le leggi attuali acconsentono già all'autorità giudiziaria di sostituire i notari ai cancellieri si finisce quindi in effetto per non allargare affatto la competenza dei notari.

Il mio emendamento toglierebbe di mezzo gli inconvenienti ai quali ho accennato, perchè in esso è detto che nei casi in cui i notai siano chiamati ad esercitare determinate funzioni od a compiere speciali atti, in concorrenza con magistrati, cancellieri, ufficiali giudiziari, segretari (se vuole l'onorevole ministro togliere la parola *segretari*), dovranno, eccetto che per ragioni di assoluta necessità, essere sempre preferiti.

Così soltanto l'autorità giudiziaria dovrà preferire i notai; così soltanto la parte dovrà ri-

correre ai notai; così soltanto i notai avranno qualche beneficio. Se questo principio della preferenza non si indica esplicitamente nell'art. 1, avranno un aumento di attribuzioni a parole, ma non a fatti.

Credo che queste brevissime considerazioni che sono venute facendo, indurranno l'on. relatore e l'on. ministro, o ad accettare il mio emendamento o a modificare l'art. 1 nel senso che ai notai sia effettivamente data la nuova funzione.

Nel mio emendamento, on. ministro, io aveva incluso la facoltà ai notai di compiere gli atti che oggi si compiono negli uffici delle provincie, dei comuni e degli istituti di beneficenza dai segretari. Ella ha detto decisamente che non mi può seguire su questa via. Io non insisterò, perchè comprendo benissimo che il Senato deve essere deferente a Lei e non può esserlo a me, non solo perchè non ho la sua competenza, ma anche perchè non posso avere qui la sua autorità. Però mi permetto di osservare questo, che non è esatto che per gli atti che stipulano i segretari delle provincie, dei comuni e delle istituzioni di beneficenza ci voglia una competenza speciale, competenza che il notaio non può avere; il notaio, che secondo il progetto di legge dovrà essere un laureato, ne saprà sempre più del segretario. (*Interruzione*).

A chi mi osserva che il segretario è laureato, faccio notare che il più delle volte non lo è.

Ma anche se questa maggior competenza speciale avesse, non vi sarebbe ragione di preferirlo al notaio.

I segretari ricevono gli atti; ma non sono essi che li preparano sibbene i tecnici dei detti enti. È tanto vero questo, onorevole ministro, che, per citare un esempio, le dirò che la provincia di Parma, a nessuna seconda in materia di lavori pubblici, per fare gli atti non si affida al ministero del suo segretario generale, che è competentissimo, ma a quello di un notaio.

Per queste ragioni potrei insistere nella mia proposta, ma, lo ripeto, non lo voglio fare e non lo faccio, perchè so che lo farei inutilmente. Insisto però nel concetto che ho svolto dianzi, e cioè che si debba stabilire un diritto di preferenza al notaio per gli atti di cui ai numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 1, perchè se così non si

facesse, si farebbe opera non utile per i poveri notai. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Prima di mettere in discussione l'emendamento proposto dal senatore Lagasi, domando se è appoggiato.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi. (È appoggiato).

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Sono dolente dover dichiarare di non trovarmi d'accordo con l'onorevole senatore Lagasi. Egli in sostanza, con quello che ha detto, non fa che riprodurre il capoverso che l'Ufficio centrale aveva già incluso nell'articolo.

A me sembra che quel capoverso e l'emendamento proposto dal collega Legasi non siano conformi a giustizia. Sono anch'io tenero degli interessi dei notai; vorrei anch'io vedere, e lo desidero ardentemente, migliorata la loro condizione economica, e se col mio voto potrò debolmente contribuirvi sarò felice di darlo.

Ma al disopra di ogni cosa vi è la giustizia; ogni cosa umana è buona quando si contiene entro i giusti confini, e non offende i diritti altrui. Vediamo se la proposta Lagasi e se il capoverso dell'Ufficio centrale, senza recare grandi miglioramenti ai notai, offendano i diritti dei terzi.

Il capoverso è tale, e il Lagasi l'ha detto che concede la preferenza coatta, negli atti di concorrenza, al notaio in confronto dei magistrati, intendendosi con la parola « magistrati » quelli dell'ordine giudiziario, e dei cancellieri giudiziari.

Io osservo che quando le leggi commettono al magistrato di compiere qualche atto, il magistrato lo deve compiere gratuitamente, ed egli non è altrimenti compensato che collo stipendio. La parte non fa che esporre la sua domanda su carta bollata, e paga la carta bollata su cui debbono essere redatti gli atti, ma non spende altro denaro. Se invece la preferenza è obbligatoria, e deve darsi al notaio, allora la parte deve pagare, oltre la carta bollata, gli onorari al notaio. Ora è evidente che non si tratti qui di concorrenza tra il giudice ed il notaio, ma del povero contribuente che deve pagare due volte lo stesso atto, perchè lo paga una prima volta sotto forma di carta bollata, una seconda

volta sotto forma d'indennità al notaio. È giusto questo? Mi pare di no.

Vediamo se questo discorso corre anche per il cancelliere giudiziario. La tariffa civile del 1865 aveva molti numeri, dall'uno al 244, che fissavano i diritti di cancelleria; ma lo Stato pensò una certa volta, per ragioni che è inutile di ricercare, di fare una legge nuova colla quale abrogò tutti questi diritti di cancelleria, senza però perdere un centesimo, anzi guadagnando, perchè ad essi sostituì la carta bollata, al foglio da cinquanta centesimi sostituì quello da due lire col doppio decimo, e invece della carta bollata da una lira, sostituì quella da tre lire col doppio decimo. Aboliti i diritti dei cancellieri, questi debbono redigere gli atti, di cui si è parlato anche ieri dall'onorevole Cefaly, senza percepire un centesimo. Lo Stato percepisce sotto forma di carta bollata quei diritti, che prima avevano i cancellieri, ed esso poi paga i cancellieri con lo stipendio.

Ma, se si obbliga la parte a chiamare il notaio per fare, ad esempio, un inventario o un altro atto, cui si riferisce l'emendamento, e a pagarlo poi con quelle tali sportule e onorari di cui l'onor. Cefaly ha pure parlato ieri, perchè dobbiamo noi, proprio noi, fare questo male al contribuente, che nel Regno d'Italia non è lievemente gravato? Perchè dobbiamo obbligarlo a pagare quelle indennità quando l'atto può averlo senza pagar nulla? Si dirà, ed è una acuta osservazione, che fece anche ieri l'onorevole Cefaly: ma la persona del notaio dà autenticità all'atto con maggiore solennità. Sta bene; la parte, se vuole, è libera di domandare che l'atto sia rogato dal notaio piuttosto che dal cancelliere, ma se la parte non lo vuole, non dobbiamo noi obbligarla a pagare; e se noi l'obbligheremo, mi perdoni il Senato, se noi l'obbligheremo, ripeto, faremo una cosa ingiusta.

Ecco perchè io mi oppongo all'emendamento del senatore Lagasi.

Chiusura di votazione e nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Estraggo a sorte i nomi dei senatori che procederanno allo spoglio delle schede. Sono sorteggiati i senatori Di Prampero, Tami e Guzzi.

Prego di voler procedere allo spoglio delle schede.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Astengo.

Bava-Beccaris, Beneventano, Bertetti, Biscazzetti, Blaserna, Bodio, Borgatta, Buonamici.

Carafa, Caruso, Casana, Castiglioni, Cavalli, Cefalo, Cefaly, Cocuzza, Conti, Cuzzi.

D'Alife, Dalla Vedova, D'Andrea, D'Ayala-Valva, De Cupis, De Riseis, Di Collobiano, Di Prampero, Di San Giuliano, Di Terranova, Durante.

Fabrizi, Facheris, Fadda, Falconi, Filomusi-Guelfi, Finali, Fiocca, Fracassi, Frola.

Garofalo, Giordano-Apostoli, Giorgi, Goiran, Grassi, Guala, Gualterio, Gui.

Lagasi, Lanza, Levi Ulderico, Luciani.

Malvano, Manassei, Martinez, Massarucci, Maurigi, Mazzella, Mazziotti, Mazzolani, Melodia, Morra, Mortara.

Paganini, Pagano, Pedotti, Petrella, Petrilli, Piaggio, Pigorini, Polacco, Ponzio-Vaglia.

Reynaudi, Riberi, Ricci, Riolo, Roux.

Sacchetti, San Martino Enrico, San Martino Guido, Santini, Scaramella-Manetti, Schupfer, Scillamà, Sonnino.

Talani, Tami, Tarditi, Taverna, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vigoni Giulio, Vischi.

Ripresa della discussione del disegno di legge: « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (N. 397).

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sul disegno di legge: « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili ».

MORTARA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale, per rendere più breve la discussione, ha accolto l'invito dell'onor. ministro di ripristinare il testo governativo dell'articolo 1 con i pochi emendamenti già accennati e letti.

Però, riesaminando questo lungo testo, si è verificato il bisogno di ulteriori rettifiche, che ancora siamo in tempo a proporre. Le riassumerò in poche parole, confidando che l'onorevole ministro nulla avrà da opporre alle nostre osservazioni.

Rammento, in primo luogo, che l'Ufficio cen-

trale aveva proposto di sopprimere, indipendentemente da quei capoversi che concernono l'aumento d'attribuzione dei notai, il primo capoverso dell'art. 1. Dopo che nella prima parte è definita la funzione del notaio, prosegue quel capoverso dichiarando che essi « non possono ricevere in deposito atti pubblici o privati fuorchè nei casi determinati dalla legge ». Questa disposizione è un pleonasma inutile, perchè come deposito che dia carattere di atto pubblico alla conservazione di un documento, è naturale che non occorre contemplarlo specificatamente nella legge; il notaio non può erigere atti pubblici, far fede con istromento notarile, se non nei limiti in cui è autorizzato all'esercizio delle sue funzioni dalle leggi. Come deposito fiduciario, è quindi come deposito fatto a un cittadino che riscuote maggior fiducia in vista della sua professione, non giova mettere tale restrizione alla facoltà dei notai. Perciò la soppressione di questo capoverso era stata proposta dall'Ufficio centrale, che la considero non logica, non necessaria appendice alla prima parte dell'articolo. Non ha niente a vedere con la questione dell'allargamento maggiore o minore delle funzioni notarili, e quindi si deve mantenere la proposta suddetta.

In quanto poi alla questione delle attribuzioni dei notai, sulla quale l'onor. ministro ha già sviluppato nel suo discorso i concetti concordati con l'Ufficio centrale, una prima osservazione ad ulteriore rettifica e miglioramento del testo, è necessario di fare. Al n. 3 sarebbero autorizzati i notai « a ricevere le dichiarazioni di rinunzia di eredità ed accettazione della medesima con beneficio d'inventario ». Ora l'accettazione di eredità con beneficio d'inventario è di nessun effetto se l'inventario non viene fatto nei termini stabiliti dalla legge; e colui il quale si rivolge al notaio per dichiarare l'accettazione dell'eredità col beneficio d'inventario, certamente intende incaricare quel notaio medesimo di redigere l'inventario. Ed intanto egli assume di fronte ai terzi la qualità di erede, restando a carico di lui la prova di essere in regola col beneficio d'inventario. Da questo lato non vi è alcuna difficoltà ad ammettere l'attribuzione dell'atto al notaio. Vi è una grave difficoltà, invece, di fronte alle conseguenze che riguardano i terzi, ad attribuire al notaio il ricevimento della rinunzia alla

eredità. La rinunzia all'eredità è una pura e semplice dichiarazione che attualmente si fa nella cancelleria della pretura di quel mandamento dove si è aperta la successione. Tutti gli interessati, adunque, creditori, debitori, aventi causa per qualunque titolo, i quali abbiano bisogno di sapere chi sia erede e chi per rinunzia non lo sia, ne hanno sicura notizia in quella pretura che è l'unica competente a ricevere gli atti di rinunzia. Questa formalità non è accompagnata da nessuna pubblicità né d'inserzione né di trascrizione: è necessario dunque che rimanga fermo nell'interesse ed a garanzia dei terzi, il disposto del Codice civile per cui la certezza dell'indagine intorno alla rinunzia dell'eredità è concretata nell'indicazione dell'unico luogo dove le rinunzie sono validamente ricevute. Non è possibile consentire che per una successione aperta in Piemonte si potessero dai singoli eredi fare le rinunzie avanti un notaio della Sicilia, a un altro dell'Emilia, a un altro del Lazio, e via dicendo, così che per accertare la esistenza e regolarità delle rinunzie medesime occorressero ricerche in tutti gli uffici notarili del Regno. Pregho dunque l'onor. ministro, a nome dell'Ufficio centrale, di eliminare la menzione delle dichiarazioni di rinunzia dell'eredità.

Faccio poi osservare che la parte del suo emendamento mantenuta dall'onor. Lagasi verrebbe a sostituire addirittura tutte le disposizioni particolari contenute nel testo concordato tra l'Ufficio centrale e il Governo. È questa la ragione per cui non ne possiamo più discutere, avendo per conto nostro abbandonato quel capoverso, che si trova accolto e ampliato nell'emendamento dell'onor. Lagasi. È probabile che la classe notarile si sarebbe avvantaggiata di più se la nostra proposta fosse stata meglio ponderata e non si fosse preferita quella del Governo. A nome anche del relatore, che me ne dà cortese incarico, dichiaro poi che l'Ufficio centrale fa sue le considerazioni così chiaramente esposte dall'onor. senatore Petrella. Se è doveroso tutelare gli interessi della rispettabile classe notarile, è altrettanto necessario tutelare quelli del pubblico. Il magistrato vedrà quali siano i casi in cui opportunamente, nell'interesse dei cittadini, convenga delegare al notaio l'esercizio di quelle funzioni che sono particolarmente indicate nel progetto; ma non

si può imporre l'obbligo, specialmente quando si tratta di piccoli patrimoni, per i quali anche le piccole economie sono vantaggiose, la moltiplicazione delle piccole spese diventa molto onerosa, non si può obbligare, dico, con la parola imperativa della legge, il cittadino a gravarsi di una spesa che nell'economia del sistema giuridico attuale, è espressamente eliminata dalla facoltà di compiere l'atto con eguale efficacia davanti al cancelliere o al magistrato. Aggiungo poi che il grado di autenticità di un atto non può essere argomento di discussione. Quando l'atto è ricevuto da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato dalla legge, esso è egualmente autentico, sia atto di cancelliere o di notaio, fa prova cioè fino a querela di falso. Quindi il grado di autenticità è sempre lo stesso e non sarebbe serio farne argomento di differenziazione per attribuire maggior valore all'atto del notaio in confronto a quello del cancelliere o del magistrato.

Io credo che l'onor. ministro sia nello stesso ordine d'idee dell'Ufficio centrale. Confido perciò che con quelle poche varianti alle quali ho accennato l'art. 1 sarà approvato in conformità del progetto. (*Approvazioni*).

ROUX. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROUX. Ho domandato la parola per un semplice chiarimento e nel caso per una lieve modificazione di forma.

Dice il primo capoverso dell'articolo in discussione che « i notai sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere atti fra vivi e di ultima volontà e attribuire loro la pubblica fede ».

Questi due termini, cioè *ricevere atti ecc.* e *attribuire loro la pubblica fede*, sono disgiunti o costituiscono un fatto solo simultaneo? Nell'atto stesso che i notari ricevono gli atti fra vivi e di ultima volontà attribuiscono o non attribuiscono loro contemporaneamente la pubblica fede?

La parola della legge farebbe sospettare che i notai potessero compiere queste due funzioni in due momenti diversi, ciò che certamente non è.

Perciò sembrerebbe a me più opportuno che si eliminasse la forma disgiuntiva e si dicesse: « sono istituiti per ricevere atti fra vivi e di ultima volontà, attribuendo loro la pubblica fede ». (*Approvazioni*).

Mi permetto perciò di pregare l'onorevole ministro e l'onor. relatore dell'Ufficio centrale di fornirmi qualche schiarimento in proposito.

MORTARA, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale non ha nessuna difficoltà di accettare l'emendamento di forma proposto dall'onorevole senatore Roux.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Malgrado la formula adoperata nell'articolo mi sembri abbastanza chiara, non ho ragione di oppormi all'emendamento dell'on. senatore Roux, e aderisco alla sua proposta.

Per le considerazioni svolte dall'on. senatore Petrella, e poi dall'on. senatore Mortara a nome dell'Ufficio centrale, non posso accogliere la prima parte dell'emendamento proposto dall'on. senatore Lagasi e lo prego di non insistervi. La seconda parte dell'emendamento è compresa nella nuova redazione proposta d'accordo coll'Ufficio centrale.

L'on. senatore Mortara ha suggerito di cancellare, come inutile, il comma nel quale è dichiarato che i notari non possono ricevere in deposito atti pubblici o privati fuorchè nei casi determinati dalla legge; e ben volentieri aderisco.

Consento altresì che il n. 2 dell'articolo limiti la facoltà a ricevere con giuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale; e sopprimo nel n. 3 dell'articolo la facoltà di ricevere le dichiarazioni di rinuncia all'eredità, mantenendo quella riguardante l'accettazione dell'eredità, cancellando di conseguenza il richiamo dell'art. 944 del Cod. civ.

PRESIDENTE. Rileggo quindi il testo dell'articolo con le modificazioni apportatevi.

Art. 1.

I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere atti tra vivi e di ultima volontà, attribuendo loro la pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti.

Ai notari è concessa anche la facoltà di:

1° sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione ri-

guardanti le stipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle parti;

2° ricevere con giuramento gli atti di notorietà in materia civile e commerciale;

3° ricevere le dichiarazioni di accettazione della eredità col beneficio dell'inventario di cui nell'articolo 955 del Codice civile, nonché gli atti di autorizzazione dei minori al commercio, a mente dell'art. 9 del Codice di commercio.

Tali dichiarazioni ed atti non acquisteranno efficacia se non dal giorno in cui verranno trascritti negli appositi registri all'uopo tenuti nelle cancellerie giudiziarie;

4° procedere, in seguito a delegazione dell'autorità giudiziaria:

a) all'apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali;

b) agli inventari in materia civile e commerciale, ai termini dell'art. 866 del Codice di procedura civile, salvo che il pretore sulla istanza e nell'interesse della parte, non creda di delegare il cancelliere;

c) agl'incanti e alle divisioni giudiziali ed a tutte le operazioni all'uopo necessarie;

5° rilasciare i certificati di vita ai pensionati ed agli altri assegnatari dello Stato, giusta l'art. 402 del regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.

I notari esercitano, inoltre, le altre attribuzioni loro deferite dalle leggi.

Se nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione questo articolo, così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il senatore Lagasi insiste sul resto del suo emendamento? «

LAGASI. Aveva presentato il mio emendamento perchè concordava e completava l'aggiunta dell'Ufficio centrale, persuaso che l'Ufficio stesso fosse nell'idea di attribuire per le funzioni di cui all'articolo 1°, la preferenza ai notai; però dopo le precise dichiarazioni dell'onorevole ministro, e le sagge considerazioni del senatore Petrella, non insisto e ritiro anche questa prima parte del mio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'art. 2 che rileggo.

Art. 2.

L'ufficio di notaio è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle provincie e dai comuni aventi una popolazione agglomerata superiore ai 5000 abitanti, con la professione di avvocato, di procuratore, di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale, di ricevitore di lotto, di esattore di tributi o incaricato della gestione esattoriale, e con la qualità di ministro di qualunque culto.

Sono eccettuati da questa disposizione gl'impieghi puramente letterari o scientifici, dipendenti da accademie, biblioteche, musei ed altri istituti di scienze, lettere ed arti; gl'impieghi ed uffici dipendenti da istituti od opere di beneficenza; quelli relativi a pubblico insegnamento; quelli di subeconomo dei benefici vacanti, e l'esercizio del patrocinio legale presso gli uffici di pretura.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO, *relatore*. Al primo paragrafo di questo articolo 2° l'Ufficio centrale propone di aggiungere anche la frase « direttori, amministratori od impiegati di aziende commerciali o industriali »

PRESIDENTE. Anche a questo art. 2 il senatore Legasi ha presentato un emendamento così concepito:

« Togliere la parola: *agglomerata*, ed aggiungere dopo la parola: *procuratore*, le altre: *di direttore, di cassiere, di impiegato degli istituti bancari* ».

Il senatore Legasi ha facoltà di svolgere questo suo emendamento.

LAGASI. Il mio emendamento all'art. 2 consta di due parti. Io propongo che sia tolta la parola « *agglomerata* » perchè mi è parso che lasciandola si renda incompatibile l'ufficio di notaio con quello di segretario od impiegato di quasi tutti i comuni del Regno. Forse questa parola è stata messa per indicare che dovesse l'ufficio di notaio essere incompatibile con quello di impiegato retribuito da comuni aventi una popolazione totale superiore a 5,000 abitanti; si voleva certo parlare dei comuni aventi una popolazione in parte agglomerata in un centro di 5000 abitanti e in parte sparsa in altre frazioni.

Ho poi proposto che dopo la parola di « procuratori » si aggiunga « di direttori, cassieri, impiegati di istituti bancari », perchè mi pare che la incompatibilità fra l'ufficio del notaio e quello di direttore, cassiere, impiegato di istituti che distribuiscono al pubblico il danaro, salti agli occhi. Il notaio che ha la fortuna di essere direttore o cassiere di banca esercita indubbiamente una concorrenza contro gli altri colleghi, perchè alla banca, specialmente nei piccoli paesi, sono accentrati tutti gli affari. Ed egli si trova così, essendo direttore di banca, in condizione non solo di poter conoscere gli affari di tutti i cittadini, ma di poterli costringere a valersi del suo ministero di notaio. Potrei anche accennare a fatti di abusi derivati dal cumulo di queste due professioni. Taluni istituti non solo hanno creduto di far sentire ad alcuni notai, direttori di banca, l'incompatibilità delle loro funzioni con quelle di direttore, cassiere o impiegato, ma hanno anche provveduto allontanandoli.

Credo quindi che, non solo per impedire a questi notai di fare una concorrenza spietata ai colleghi, ma anche e più per non metterli in condizione di compiere degli atti men che onesti, sia conveniente tenerli lontani da questi istituti. Questa è la ragione del mio emendamento, che ha l'intento, non di allontanare i notai da un ufficio che credo incompatibile con la loro dignità, ma di non indurli a venir meno talvolta ai loro doveri di professionisti.

PRESIDENTE. Chiedo se l'emendamento del senatore Lagasi sia appoggiato.

Chi l'appoggia si alzi.

(È appoggiato).

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Le ragioni addotte dall'onorevole Lagasi in sostegno del suo emendamento maggiormente mi confermano nel concetto, che la voluta incompatibilità non ha fondamento giuridico nè morale. Una legge che disciplini l'esercizio della professione notarile e ne elevi ad un tempo il prestigio, non può tradursi in legge di sospetti.

Ora, quale menomazione di dignità vi sarebbe pel notaio nell'accettare l'ufficio di direttore, cassiere o impiegato di una banca?

Potrei portare l'esempio del Banco di Na-

poli, che ha un certo numero di pandettari o notai fissi, i quali sono ad un tempo impiegati dipendenti dall'istituto per la vidimazione ed autenticazione delle firme sulle bancali, sui vaglia bancari ed altre valute. Nessuna ragione di incompatibilità per essi con la professione notarile. Al notaio non dev'essere consentito di poter esercitare il commercio; ma io non credo che il direttore di banca possa essere considerato come un commerciante; e la ragione è semplicissima.

LAGASI. Altro che commercianti!

D'ANDREA. Ma, onorevole Lagasi, io credo che portando la questione su questo terreno, se cioè si possa comprendere tra i commercianti i direttori di banca, lei troverà pochi proseliti dal punto di vista giuridico, perchè commerciante è colui che esercita il commercio per conto proprio; che corre l'alea magari di poter fallire; e non è tale il direttore di un istituto, imperocchè esso esercita le sue funzioni per conto dell'istituto stesso, e se vi è domani una dichiarazione di fallimento, è l'istituto che vi si trova esposto, non il direttore e molto meno poi l'impiegato, il cassiere, il ragioniere.

Pur plaudendo perciò al divieto sanzionato nel progetto ministeriale, accettato dall'Ufficio centrale, circa l'esercizio del commercio, non posso accettare l'aggiunta che cioè debba reputarsi commerciante colui che esercita una funzione di direttore o di amministratore di un istituto.

Insisto quindi perchè sia mantenuto l'art. 2, così come era stato precedentemente concordato tra l'on. ministro e l'Ufficio centrale. La incompatibilità non sarebbe giustificata da considerazioni di dignità professionale, nè dal pericolo che il direttore e molto meno l'impiegato di una banca possa esercitare una illecita concorrenza in danno degli altri notai. D'altra parte certe disposizioni restrittive sono odiose, e se ai notai deve essere consentito esercitare ad un tempo la professione di farmacista, d'ingegnere, d'insegnante, se non gli si può impedire di essere impiegato in una azienda qualsiasi, non trovo ragione perchè gli si debba vietare, quando specialmente vive in un piccolo paese, dove i proventi della professione sono scarsissimi, di svolgere altrimenti la propria attività e procurarsi altre oneste sorgenti di guadagno.

Mi auguro quindi che il Senato voglia respingere l'emendamento.

Presentazione di una relazione.

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Ho l'onore di presentare a nome dell'Ufficio centrale la relazione sul disegno di legge: « Acquisto di un magazzino per la custodia del materiale proflattico in Milano ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Tommasini della presentazione di questa relazione che sarà stampata e posta all'ordine del giorno.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione del disegno di legge sul notariato.

MAZZIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. Ricordava opportunamente il senatore D'Andrea che presso il Banco di Napoli, e credo anche presso il Banco di Sicilia, poichè gli statuti dei due Banchi sono in gran parte uniformi, vi è un personale di notai.

Io non ricordo con precisione le attribuzioni di questi notai, i quali per quanto mi sovviene hanno l'incarico di assicurarsi della verità delle firme che vengono apposte alle fedi di credito, e alle relative girate e della capacità giuridica dei giranti di dette fedi e ne rispondono verso il Banco.

Francamente io non saprei trovare alcuna incompatibilità tra l'ufficio di notaio e quello di impiegati in un istituto di credito.

L'adozione, da parte del Senato, della disposizione proposta, obbligherebbe i due istituti di Napoli e di Sicilia a privarsi di questo personale senza alcuna ragione.

Comprendo che pei direttori di banca, specialmente nei centri di non grande popolazione, possano sorgere degli inconvenienti, cioè che il notaio che sia anche direttore di una banca, profitti di questo ufficio per aumentare la sua clientela; ma quando si tratta di un semplice impiegato che presta quell'opera che appunto prestano i notai presso i Banchi di Napoli e di Sicilia, non troverei ragione di una incompatibilità, che già verrebbe a danneggiare legittimi interessi privati.

ASTENGO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO, *relatore*. All'art. 2 si propone di togliere la parola « agglomerata », e su questa proposta siamo d'accordo, l'Ufficio centrale ed il ministro; e siamo anche d'accordo di aggiungere in fondo un'altra parola; dove si dice « agente di cambio o sensale », aggiungere « direttore di banca », e poi continuare « ricevitore », ecc.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. La legge vigente all'art. 2 parla di popolazione agglomerata, e il disegno di legge ripropone l'identica formula. Ma per le ragioni esposte dall'onor. Lagasi questa limitazione potrà essere cancellata.

Quanto al resto dell'emendamento, d'accordo coll'Ufficio centrale posso soltanto ammettere la incompatibilità colle funzioni di direttore di banca. Mi sembra eccessivo estenderla anche agli impiegati, esagerando sospetti e diffidenze.

Mi associo quindi alle conclusioni dell'onorevole Astengo e credo che l'articolo, colle modificazioni concordate, possa essere approvato.

PRESIDENTE. L'onor. Lagasi mantiene il suo emendamento?

LAGASI. Sono disposto a ritirare il mio emendamento e ad associarmi alla proposta che è stata fatta dall'Ufficio centrale, accettata dal ministro.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo con le modificazioni testè proposte.

Art. 2.

L'ufficio di notaio è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle provincie e dai comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti, con la professione di avvocato, di procuratore, di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale, di direttore di banca, di ricevitore del lotto, di esattore di tributi o incaricato della gestione esattoriale, e con la qualità di ministro di qualunque culto.

Sono eccettuati da questa disposizione gl'impieghi puramente letterari o scientifici, dipendenti da accademie, biblioteche, musei ed altri

istituti di scienze, lettere ed arti; gl'impieghi ed uffici dipendenti da istituti od opere di beneficenza; quelli relativi a pubblico insegnamento; quelli di subeconomo dei beneficii vacanti, e l'esercizio del patrocinio legale presso gli uffici di pretura.

ASTENGO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO, *relatore*. Per aderire al desiderio che mi suggerisce l'onor. Finali, le parole « direttore di banca » invece di metterle dopo la parola « sensale » si potrebbero mettere dopo quelle « di avvocato, di procuratore » ecc.

ROUX. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROUX. Nel secondo capoverso di quest'articolo 2 è detto che « sono eccettuati da questa disposizione gl'impieghi puramente letterari ecc. e quelli relativi a pubblico insegnamento ». A titolo di spiegazione, io domando se per impieghi relativi a pubblico insegnamento s'intendono leciti ai notai gli insegnamenti liberi impartiti per iniziativa propria, o anche quelli approvati e compensati dallo Stato, dalle provincie e dai comuni.

Io domando, in una parola, se colui che è stipendiato dal Governo s'intende eccettuato o pur no dalla proibizione del primo comma.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il secondo comma dell'art. 2 riproduce il testo della vecchia legge che non ha dato luogo ad inconvenienti riguardo alle disposizioni in esso contenute.

Il caso accennato dall'onor. Roux si è verificato qualche volta, ma l'autorità giudiziaria ha provveduto eliminando ogni questione.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 2, nel testo che ho testè riletto, e ponendo le parole « di direttore di banca » dopo quelle « di avvocato, di procuratore » — come ha proposto il relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora alla discussione dell'art. 3, che rileggo:

Art. 3.

In ogni distretto dove ha sede il tribunale civile e penale, vi è un Collegio di notari, un Consiglio notarile ed un archivio.

Il distretto cui siano assegnati meno di 15 notari, sarà con decreto Reale riunito ad altro distretto limitrofo dipendente dalla stessa Corte d'appello.

Inoltre, quando le circostanze lo consigliano, può sempre con decreto Reale, previo il parere della Corte d'appello, ordinarsi la riunione di più distretti limitrofi dipendenti dalla stessa Corte d'appello.

ASTENGO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO, *relatore*. Il primo capoverso di quest'art. 3 dice: « In ogni distretto dove ha sede il tribunale civile e penale, vi è un Collegio di notari, un Consiglio notarile ed un archivio ».

Ora, siccome dell'archivio si parla anche in altre disposizioni della legge, l'Ufficio centrale propone che da questo primo capoverso dell'articolo 3 si tolgano le parole: « ed un archivio ».

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Come ha rilevato l'onorevole relatore, poichè degli archivi si parla in altra parte della legge, non è opportuno l'accenno che se ne fa nel primo capoverso dell'art. 3. Perciò tale indicazione in questa sede può essere cancellata.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole ministro e l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale propongono che dal primo capoverso dell'art. 3 siano tolte le parole: « ed un archivio ».

Il primo capoverso dell'art. 3 verrebbe perciò così concepito:

« In ogni distretto dove ha sede il tribunale civile e penale, vi è un Collegio di notari ed un Consiglio notarile ».

Se non si fanno osservazioni e nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti l'art. 3 con questa modificazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passiamo all'art. 4, che rileggo:

Art. 4.

Un decreto Reale da pubblicarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge determinerà il numero e la residenza dei notari per ciascun distretto, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno ottomila abitanti, ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno lire duemila di onorari di rogiti.

Però il numero dei notari in ogni comune non dovrà superare quello attualmente assegnatogli.

La tabella che determina il numero e la residenza dei notari, dovrà, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere riveduta ogni dieci anni, e potrà essere modificata parzialmente anche dentro un termine più breve, quando ne sia dimostrata la necessità.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Occorre un lieve emendamento alla fine del primo capoverso di quest'art. 4, dove si dice che un decreto Reale stabilirà il reddito annuo dei notari, determinandolo sulla media degli ultimi tre anni, di almeno lire duemila per *onorari di rogiti*. È opportuno di sostituire a queste parole le altre: « onorari professionali ». E ciò perchè non siano esclusi tutti i diritti accessori che fanno parte dei proventi notarili.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole ministro, d'accordo con l'Ufficio centrale, propone che alla fine del primo capoverso dell'art. 4 le parole: « lire duemila di onorari di rogiti », siano sostituite con queste altre: « lire duemila di onorari professionali ».

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Ho domandato la parola unicamente per una esplicazione, relativa a quel capoverso che l'Ufficio centrale ha trovato opportuno di inserire nel mezzo di quest'articolo.

Dopo aver esposti i criteri generali in base ai quali si dovrà fare la determinazione del numero delle sedi, si aggiunge: però il numero dei notai in ogni comune non dovrà superare quello attualmente assegnatogli.

Questa io credo che fosse già nel pensiero dell'Ufficio centrale una disposizione meramente transitoria. E ciò forse già emerge dalla connessione con le parole che precedono. Con un decreto Reale da pubblicarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore, sarà stabilito il numero delle sedi, ecc.; ma se, facendo questa determinazione in base ai criteri esposti, si dovesse salire ad un numero di notari maggiore di quello esistente, si lasci inalterato il numero attuale.

Quando invece si procederà alla revisione di cui si parla nell'ultimo comma dell'articolo, questa norma dovrà ancora valere? Io credo di no.

Credo, ripeto, che fosse nel pensiero dell'Ufficio centrale di introdurla soltanto come una disposizione transitoria, che non cristallizzerà lo *statu quo* per un avvenire illimitato.

Amerei di avere in proposito una assicurazione da parte dell'onorevole ministro e dell'Ufficio centrale per eliminare ogni possibilità di dissenso sull'interpretazione di questo articolo, deducibile forse dalla collocazione della norma in discorso fuori delle transitorie.

ASTENGO, *relatore*. Faccio osservare all'onorevole senatore Polacco che lo scopo della legge è appunto quello di impedire che si aumenti il numero dei notai; onde sta bene questo periodo dell'art. 4.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il dubbio a cui accenna l'onor. Polacco non ha fondamento. Il comma secondo dell'art. 4 si riferisce al decreto Reale che dovrà, nel termine di sei mesi, provvedere all'assetto, del quale è parola nel primo comma, e i due comma debbono considerarsi rispondenti al medesimo concetto, e come se fossero riuniti in unico comma.

Questa disposizione è del resto in corrispondenza ad uno dei criteri fondamentali della legge, che esclude l'aumento delle sedi. Deve

quindi essere considerato in armonia a questo concetto.

POLACCO. Non ho proposte da fare; mi basta sapere che anche l'onorevole ministro consente nell'interpretazione di cui ho parlato, ed anzi ha spiegato come dipenda [dall' essersi fatto inopportuno] un capoverso speciale la possibilità che sorgesse il dubbio da me accennato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti questo art. 4, colla sola modificazione proposta dall'onorevole ministro di dire cioè, in fine del primo capoverso, invece delle parole: « onorari di rogiti », le altre: « onorari professionali ».

Chi lo approva favorisca di alzarsi.

(Approvato).

° Nella seduta di domani proseguiremo nella discussione degli articoli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione, per la nomina di cinque componenti la Commissione d'inchiesta sulla spesa per la costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma.

Senatori votanti	94
Maggioranza	48
Il senatore Cavasola	ebbe voti 66
» Frola	» 53
» Sacchetti	» 53
» Mazziotti	» 45
» Vigoni Giulio	» 37
» Goiran	» 27
» Cadolini	» 26
» Tarditi	» 23
» Torrigiani Luigi	» 15
Schede bianche	10

Proclamo quindi eletti a far parte della Commissione d'inchiesta sulla spesa per la costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma, i signori senatori: Cavasola, Frola e Sacchetti che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

Domani in principio di seduta si procederà alla votazione di ballottaggio tra i signori senatori: Mazziotti, Vigoni Giulio, Goiran e Cadolini.

Do lettura dell'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione di ballottaggio per la nomina di due componenti la Commissione d'inchiesta sulla spesa per la costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397 - *Seguito*);

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1912-913 (N. 789);

Sull'insegnamento dell'arabo nelle scuole medie (N. 712);

Autorizzazione allo stanziamento della somma di lire 10,000 nella parte straordinaria di ciascuno dei bilanci dal 1912-913 al 1914-915 per affitto di locali in servizio della R. Accademia di belle arti in Milano (N. 785);

Assegnazione straordinaria di lire 308,985.22 per i lavori di ricostruzione della basilica di S. Paolo in Roma (N. 786).

Approvazione di assegnazioni di L. 8095.14 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-911 (N. 771);

Maggiore assegnazione di lire 1,700,000 allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12, in conseguenza della spesa per i servizi del contingente militare marittimo e delle Regie navi distaccate in Estremo Oriente (Numero 782);

Assegnazione straordinaria di lire 90,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12, in conseguenza delle spese per la vigilanza sanitaria nei porti (Numero 784);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 28,746.37, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-911, concernenti spese facoltative (N. 787);

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 81 verificatesi sull'assegnazione del capitolo 74 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-911 concernenti spese facoltative (N. 764);

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MAGGIO 1912

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-913 (N. 734);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, numero 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa 17 maggio 1912 (ore 16).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.